

LAVORO

Test di conformità sulle collaborazioni

Le aziende che hanno in corso contratti di collaborazione autonoma o che intendano utilizzarli in futuro,

devono fare una verifica alla luce delle novità introdotte dal Jobs act. Sarà necessario allinearsi alle regole che hanno riformato le collaborazioni, eliminando ad esempio per il futuro la possibilità di usare quelle «a progetto».

Ci sono però una serie di deroghe alla stretta.

Servizi ▶ pagina 25

LAVORO

Flessibilità in entrata. Il Jobs act fa salve le attività di professionisti, amministratori e sindaci o regolate da accordi collettivi

Check-up sulle collaborazioni

Rapporti da rivedere dopo l'eliminazione dei contratti a progetto dal 25 giugno

Daniele Colombo

Le aziende che hanno in corso contratti di collaborazione autonoma o che intendano utilizzarli in futuro, devono fare una verifica alla luce delle novità introdotte dagli articoli 2, 52 e 54 del decreto legislativo 81/2015 di riordino dei contratti di lavoro. Sarà necessario, infatti, allinearsi alle regole che hanno riformato il regime delle collaborazioni, eliminando, ad esempio, per il futuro, la possibilità di usare quelle «a progetto».

Ci sono però una serie di deroghe che fanno salvi alcuni tipi di collaborazione, che dunque potranno continuare a essere usati senza rischiare l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Vediamo, dunque, che cosa è cambiato e che cosa cambierà a partire dal 2016.

In primo luogo, dal 25 giugno scorso (giorno di entrata in vigore del Dlgs 81/2015), sono uscite di scena le collaborazioni a progetto, con l'abrogazione della relativa disciplina, che era contenuta negli articoli da 61 a 69-bis del Dlgs 276/03.

In via generale, dal 1° gennaio

2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Le collaborazioni ammesse

Rimane salva la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base all'articolo 409 del Codice di procedura civile.

Sono fatte salve, inoltre, alcune collaborazioni, alle quali non si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. Si tratta in particolare di:

- collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative del settore di riferimento;

- collaborazioni prestate nel-

l'esercizio di professioni per le quali è richiesta l'iscrizione a un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni;

- collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative e agli enti di promozione sportive.

Inoltre, la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015 potrà essere neutralizzata anche nell'ambito delle procedure di certificazione dei contratti di lavoro previste dall'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (articolo 2, comma 3): le parti possono far certificare l'assenza nel contratto dei requisiti dell'esclusività personale, della continuità e dell'etero-organizzazione da parte del committente.

Il regime transitorio

Per evitare vuoti normativi, inoltre, il Dlgs 81/2015 prevede un regime transitorio per le collaborazioni autonome (anche a progetto) che fossero in corso il 25 giugno 2015, che continueranno a

essere disciplinati dalla legge Biagi fino alla loro scadenza. La nuova normativa non contempla più tra le deroghe le cosiddette mini co.co.co e le collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia. Questi contratti, se erano in corso il 25 giugno 2015, continueranno a essere sottoposti alla legge Biagi sino alla loro scadenza. Una volta cessate, queste collaborazioni, non rientrando nelle ipotesi derogatorie previste dall'articolo 2 comma 2 del Dlgs 81/2015, saranno assoggettate alla regola generale che prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora si svolgano in forma personale, siano continuative e, soprattutto, etero-organizzate.

Nel periodo compreso tra il 25 giugno 2015 e il 1° gennaio 2016, si potranno comunque stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (in base all'articolo 409 del Codice di procedura civile) che, tuttavia, dovranno svolgersi in forma realmente autonoma e non etero-organizzata, pena il rischio di una loro trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I paletti

25 giugno 2015

Stop ai Cocopro

Dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina delle collaborazioni a progetto prevista dagli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 276/2003

Le collaborazioni «salve»

Resta sempre ammessa, dal 25 giugno e oltre il 1° gennaio 2016, la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 409 del Codice di procedura civile

La fase transitoria

Proseguono i contratti in corso

Le collaborazioni, anche a progetto, e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro da parte di una persona fisica che fossero in corso il 25 giugno 2015 sono fatte salve fino alla loro cessazione

1° gennaio 2016

Le situazioni incompatibili con la collaborazione

Dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni rese in via esclusivamente personale, continuativa, ed etero-organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Le collaborazioni ammesse

Dal 1° gennaio, rispetto alla regola generale, sono consentite le collaborazioni indicate qui di seguito:

- le collaborazioni continuative, svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzata dal collaboratore;
- le collaborazioni disciplinate dai Ccnl;
- le collaborazioni per le quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali;
- le attività svolte da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
- i rapporti istituzionali nelle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- le Cococo certificate in base all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003

Fuori dalle deroghe

Non sono citate tra le deroghe al nuovo regime:

- né le cosiddette mini-Cococo (collaborazioni coordinate e continuative occasionali);
- né le collaborazioni con pensionati di vecchiaia

La chance della stabilizzazione

Dal 1° gennaio 2016 il datore di lavoro, seguendo la procedura prevista dal decreto legislativo 81/2015, può stabilizzare le Cococo o le collaborazioni con titolari di partiva Iva trasformandole in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La sanatoria sembrerebbe riferirsi ai soli illeciti con obbligo del datore di lavoro di versare i relativi contributi sociali e assistenziali



Co.co.co.

● La riforma dei contratti fa salve le collaborazioni che hanno i requisiti citati dall'articolo 409 del Codice di procedura civile. In particolare, dal punto 3 dello stesso articolo, emerge che la collaborazione coordinata e continuativa (Cococo) è una prestazione d'opera non occasionale, ma continuativa in un determinato periodo di tempo; è una prestazione coordinata con l'attività del committente; è una prestazione personale anche se non a carattere subordinato.

